



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 301 del 29 luglio 2022

Progetto	<p>Parere integrativo al parere n. 249 del 26 aprile 2022, “Progetto di un parco eolico, denominato <i>“Parco Eolico Bosco 42 MW”</i> composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco”.</p> <p>ID_VIP: 5093</p>
Proponente	EN. IT S.r.l.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal il d.lgs. 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare:

- l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*

- l’art.25 recante ‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 1. Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida dell’Unione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;

RILEVATO che:

- con nota del 24/12/2019, acquisita il 31/12/2019 con prot. DVA/33764, la Società EN. IT S.r.l. (di seguito la società) ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del “***Progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco***”;
- con nota del 24/12/2019, acquisita il 31/12/2019 con prot. DVA/33764, la società ha trasmesso copia dell’attestazione di avvenuto *assolvimento degli oneri contributivi* dovuti per la procedura in questione;
- la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata acquisita dalla Ex DVA - Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) il 31/12/2019 con prot. DVA/33764;
- ai sensi dell’art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all’indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7307/10569> dell’autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MATTM/6793 del 04/02/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. MATTM/6793 del 04/02/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/288 in data 04/02/2020 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione

del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;

- Questa Commissione ha emesso, in data 26 aprile 2022, il parere n. 249, con il quale si è valutato favorevolmente, circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa, il progetto inerente il Parco Eolico denominato *Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco*, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative impartite contestualmente;
- Che la Divisione V del MITE, con nota 16 giugno 2022, prot. 75570, acquisita al protocollo di Questa Commissione il 16 giugno 2022 n. 4005, preso atto di quanto sopra, ed in considerazione che Il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo, con parere 13 maggio 2022 n. 19355-P, ha richiesto di *"integrare il parere con specifiche proprie considerazioni in merito alle osservazioni formulate dal pubblico e alle relative controdeduzioni del proponente"*,

nonché di integrare la motivazione con riferimento ai *"comparti salute pubblica-rumore, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, piano di monitoraggio ambientale, impatti sull'avifauna. Relativamente a tale ultimo aspetto, fermo restando che le condizioni ambientali imposte rimandano ad un monitoraggio da effettuarsi ante operam, si chiede di chiarire se comunque, sulla base dei dati disponibili, si ritenga che non vi siano impatti significativi su tale componente derivanti dalla realizzazione dell'opera."*

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;
- il progetto proposto dalla Società EN. IT S.r.l. prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco Eolico Bosco", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, localizzato nei comuni di Brindisi, Mesagne e Cellino San Marco, appartenenti alla provincia di Brindisi;
- Più in particolare il progetto va a collocarsi nella fascia a N/O di Cellino San Marco, delimitato dal passaggio della Strada Provinciale 80 "San Donaci – Mesagne".
- l'impianto di progetto ricade tra le *"le installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* di cui al punto II dell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;
- ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- per il progetto in questione, il Proponente ha presentato la seguente documentazione:
 - ✓ Relazione tecnico descrittiva
 - ✓ Elaborati di Progetto
 - ✓ Relazione preliminare di rischio archeologico
 - ✓ Studio d'Impatto Ambientale con allegati
 - ✓ Relazione di compatibilità con il paesaggio agrario
 - ✓ Valutazione di Incidenza Ambientale

- ✓ Sintesi non Tecnica
- ✓ Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017
- ✓ Relazione Paesaggistica
- ✓ Relazione pedoagronomica
- ✓ Relazione idrologia idraulica
- ✓ Relazione geologica
- ✓ Studio acustico
- ✓ Studio elettromagnetico
- ✓ Planimetria viabilità

RICHIAMATO

Quanto contenuto nel Parere n. 249 del 26 aprile, ed in particolare che

con nota prot. MATTM/87541 del 29/10/2020, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA/3452 del 29/10/2020, la Divisione ha comunicato che le *Osservazioni* espresse dal *Comune di Mesagne* con nota prot. n. 9936 del 10/04/2020, acquisita in pari data con prot. n. MATTM/26003 sono state pubblicate sul portale istituzionale,

la società, con la nota del 24/04/2020, acquisita il 28/04/2020 con prot. MATTM/29683 e con nota del 20/05/2020, acquisita con prot. MATTM/38187 del 25/05/2020, ha fornito delle **integrazioni volontarie**, pubblicate sul portale istituzionale al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7307/10569>,

ha comunicato che le *controdeduzioni alle* summenzionate *osservazioni del Comune di Mesagne* trasmesse con nota del 25/05/2020, acquisita con prot. n. MATTM/39574 del 28.05.2020 sono state pubblicate sul portale;

a seguito della consultazione pubblica iniziata il 10/02/2020 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 10/04/2020 sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da parte dei seguenti soggetti:

N.	Osservante	Protocollo MATTM	Data
1	Osservazioni Comune di Brindisi	MATTM/2020/33801	12/05/2020
2	Osservazioni del Comune di Brindisi in data 05/03/2020	MATTM-2020-0016392	03/03/2020
3	Osservazioni del Comune di Mesagne in data 10/04/2020	MATTM-2020-0026003	10/04/2020

la società ha presentato Integrazioni in data 25 maggio 2020, 9 settembre 2020 e 19 aprile 2022 (nuovo Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza).

VALUTATA

- la congruità del valore dell'opera, così come dichiarata dalle Proponenti con nota assunta agli atti, ai

fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori;

- il valore economico dell'opera superiore a 5 milioni di euro e la ricaduta occupazionale di più di 15 unità; il valore delle opere di progetto è, infatti, di € 34.100.377,05 Iva Esclusa (€37.592.376,08 IVA compresa) e, visto il capitolato, questo si ritiene congruo con il valore di opere simili.

TENUTO conto:

- che ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Testo Unico Ambiente "Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.":
- che, ai sensi dell'art.24, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sono state presentate le seguenti Osservazioni:
 - *Comune di Mesagne* con nota prot. n. 9936 del 10/04/2020, acquisita in pari data con prot. n. MATTM/26003, il quale evidenzia la necessità di valutare: *gli effetti cumulativi*; la vicinanza della aerogeneratore 2C a strada provinciale a valenza paesaggistica; la presenza della masseria denominata "Aquila", segnalata ed individuata dalle NTA del PRG vigente del Comune di Mesagne (art. 31 – Zone A.2: *Ambiti di tutela specifica*) ad una distanza di circa 500 metri dall'aerogeneratore WTG 1C, limite indicato nelle Linee guida del PPTR Regione Puglia; il rilievo che in fase di dismissione del parco eolico, non viene menzionato e descritto lo smaltimento con i relativi costi degli olii e grassi lubrificanti, olii freno motore, centraline idrauliche, ecc.
 - *Comune di Brindisi* in data 3 marzo 2020 protocollo MATTM-2020-0016392, con le quali si richiedeva la produzione di documentazione relativa a: *cavidotti interrati e/o aerei*; *nuova viabilità*; *stazione di trasformazione*; *opere di mitigazione*; *parere ENAC*;
 - *Comune di Brindisi* 12 maggio 2020 protocollo MATTM/2020/33801, con le quali si evidenziava la necessità del rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, in uno con l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

PRESO ATTO che:

il Proponente ha fornito le *controdeduzioni alle* summenzionate *osservazioni del Comune di Mesagne* con nota del 25/05/2020, acquisita con prot. n. MATTM/39574 del 28.05.2020 allegando, in relazione a ciascuna punto, documentazione tesa a superare le perplessità avanzate dal Comune.

In particolare risulta depositato

- lo "Studio Inserimento Urbanistico di Mesagne con l'individuazione delle torri eoliche di progetto denominate WTG 1C e WTG 2C con indicazione delle distanze dalle strade;
la sezione tipo/profilo terreno con la rappresentazione grafica degli aerogeneratori al fine di poterne valutare l'effettiva dimensione ed ingombro in rapporto con l'ambiente circostante;
- la rappresentazione grafica di tutti gli impianti FER esistenti intorno alla linea di perimetrazione esterna del parco eolico "Mondo Nuovo" (ID 4819) avente un Buffer di 2 Km;
- il Censimento Fabbricati, onde ottenere la rappresentazione grafica di eventuali edifici civili (fabbricati residenziali, stagionali, commerciali, industriale, ecc), limitrofi agli aerogeneratori ed individuati ad una distanza di almeno 500 metri, cioè due volte e mezzo l'altezza dell'aerogeneratore;

- documento contenente le modalità di smaltimento olii post dismissione;
- Valutazione di Incidenza Ambientale

Con riserva di ulteriore Relazione sulla presenza della strada provinciale a valenza paesaggistica in considerazione delle valutazioni di MATT e MIBACT; nonché precisando che eventuali interferenze con la vicina Stazione Radio Base saranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 387/2003, sottoponendo l'istanza all'ente competente.

RITENUTO

che le indicate integrazioni post Osservazioni dei Comuni interessati risultano avere dato risposta alle riflessioni degli Enti territoriali, con la necessità delle specifiche prescrizioni di cui al Parere n. 249/2022

RIBADITO

che il Proponente ha verificato la compatibilità dell'area di intervento evidenziando che il Progetto non è previsto in Aree non idonee all'istallazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art. 17 e allegato 3, lettera F, atteso che lo Status dell'area in esame non presenta: Aree naturali protette nazionali, Aree naturali protette regionali, Zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar, Siti di importanza Comunitaria, ZPS, IBA, Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità, Siti Unesco, Beni Culturali, Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, Aree tutelate per legge, Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, Area Edificabile urbana, Segnalazione carta dei beni con buffer, Coni visuali, Grotte, Lame e gravine, Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità.

- Più in dettaglio ha verificato la compatibilità rispetto a:
 1. *Piano Territoriale Paesistico Regionale, P.T.P.R.*, atteso che le interferenze del cavidotto interrato con i corsi d'acqua saranno risolte come riportato nella parte specifica;
 2. *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, P.T.C.P.* rilevando che l'area non è interessata da alcuna tipologia di vincolo areale o puntuale;
 3. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P) con riferimento ai tratturi +buffer 100 m tutelati, atteso che il sito di interesse non interferisce con alcun tratturo ed inoltre con riferimento agli ambiti A e B del PUTT, atteso che l'intervento risulta compatibile con le disposizioni in merito;
 4. Linee Guida Decreto 10/2010 Art.16, Allegato 4 in riferimento alle potenziali interferenze relative a sorgenti sonore, interferenze elettromagnetiche ed interferenze sulle telecomunicazioni, incidenti prodotti da impianti eolici, atteso che nell'area buffer di 1 km attorno al perimetro del parco eolico non ricadono centri abitati, frazioni o agglomerati di alcun tipo;
 5. *Piano Regolatore Generale, P.R.G., dei tre Comuni interessati*;
 6. Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.230 del 20/10/2009, in riferimento alla zonizzazione territoriale per l'analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni idrogeologiche, in particolare nel PTA sono definite 4 zone di protezione speciale idrogeologica A, B, C e D, atteso che l'impianto risulta compatibile in quanto la sua realizzazione non prevede in alcun modo l'apertura di nuovi pozzi e non sarà fatto uso di alcuna sostanza chimica;
 7. *Piano per l'Assetto Idrogeologico, P.A.I., della Regione Puglia*, (con riferimento alla perimetrazione dei dissesti e delle pericolosità geomorfologiche così come individuati dalla cartografia ufficiale del P.A.I., atteso che il sito di interesse non rientra in alcuna delle zone classificate del PAI);
 8. Piano di individuazione aree non idonee FER del Comune di Brindisi, con riferimento al fatto

che il comune di Brindisi ha previsto tra i propri strumenti urbanistico territoriali di tutela e vincolo un Piano di Individuazione di aree NON idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile, in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 24 del 30/12/2010, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 31/01/2012, atteso che la turbina ricadente nel territorio comunale di Brindisi ricade in *area idonea a condizione che venga attivata la procedura di autorizzazione paesaggistica*, e a tal proposito il Proponente ha dichiarato che provvederà all'attivazione delle procedura di autorizzazione paesaggistica;

9. Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Brindisi atteso che l'impianto da realizzare sarà ubicato in zona agricola di classe III (tipo misto);
10. *Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia*, con la conseguente la necessità di redigere lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica per l'area di intervento.
11. Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10/09/2010;
12. Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010, relativo alle Aree non idonee per la realizzazione di Impianti FER, atteso che l'impianto non interferisce con alcuna area non idonea all'installazione di FER;

lo strumento urbanistico attualmente vigente nei Comuni:

- di Brindisi è il PRG, ove l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E agricola;
- di Mesagne è il PRG, ove l'area interessata dall'impianto eolico in progetto risulta come zona E1 di tipo agricolo;
- di Cellino San Marco è il Programma di Fabbricazione e Regolamento edilizio ove l'area interessata dagli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 risulta tipizzata come Zona Agricola;

secondo il D. Lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;

come asserito dal Proponente, e come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>), gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l'installazione.

Che per quanto attiene allo **stato dell'ambiente**

- la descrizione dello stato dell'ambiente (scenario base) è una descrizione generale e a larga scala degli aspetti dello stato attuale dell'ambiente in relazione alle componenti ambientali che potrebbero essere potenzialmente interessate dall'opera sulla base di informazioni ambientali disponibili da carte tematiche allegate a varie pianificazioni piuttosto che dati analitici sito specifici, ribadendo che *l'area non insiste su aree protette*, e specificando che l'area è ubicata:
- ad una distanza di circa 4 Km dalla Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, istituito con L.R. n. 23 del 23.12.02, il cui Ente Gestore è la Provincia di Brindisi.
- Le aree protette più prossime all'area di impianto, sono il Bosco di Santa Teresa, area SIC codificata come IT9140006, ad una distanza di circa 4600 mt dalla WTG 4D e Bosco Curtipetrizzi,
- area SIC codificata come IT9140007, ad una distanza di *circa 770 mt dalla WTG 4D*.
- la zona ZPS più vicina, denominata IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa, dista circa 15 km dal sito in esame
- Da una verifica d'ufficio sul portale pubblico *Atlaimpianti* del GSE (http://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html) è stato possibile verificare che **nell'area**

ID_VIP 5093 Istruttoria VIA – Parere integrativo al progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco – Proponente: EN. IT S.r.l.

non insistono altri impianti eolici ma impianti fotovoltaici di cui lo SIA menziona nell’elaborato denominato “Impatti cumulativi”.

È riportato l’esito della verifica d’ufficio nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

IMPIANTI					
Macro Fonte	Fonte	Regione	Provincia	Comune	Pot. nom. (kW)
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	298,3
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	385,56
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	475,2
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	559,17
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	657,9
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	665,04
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	BRINDISI	947,7
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	MESAGNE	237,6
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	MESAGNE	267,12
SOLARE	SOLARE	PUGLIA	Brindisi	MESAGNE	570

E nella cartografia di seguito prodotta:





Figura 2 – Stato dei luoghi (Fonte: portale pubblico Atlaimpianti GSE, https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html)


- Da una verifica sul SIT della Regione Puglia Impianti FER DGR2122 (sit.puglia.it), nell’area oggetto del parco eolico in oggetto non risulta alcun impianto eolico

ID_VIP 5093 Istruttoria VIA – Parere integrativo al progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco – Proponente: EN. IT S.r.l.



Regione Puglia: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

– Diversamente risultano vari impianti fotovoltaici come riportato nella seguente figura



Regione Puglia: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

In relazione al **comparto Rumore**

il Proponente ha premesso che ha effettuato uno *studio specialistico di impatto acustico* in cui si riporta quanto segue:

- il Comune di Brindisi è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica secondo cui l'intervento ricadrebbe in zona agricola di classe III (tipo misto) con soglia diurna di 60 dBA e notturna di 50 dBA.
- Non sono riportate informazioni per gli altri due Comuni da cui è possibile dedurre che per i Comuni di Mesagne e Cellino San Marco non sono vigenti Piani di Zonizzazione Acustica.
- Per la fase di esercizio il Proponente ha presentato gli esiti di un calcolo eseguito a partire dalle potenze acustiche tabellate degli aerogeneratori di esercizio sostenendo che "dall'analisi delle curve isofoniche, riportate in una specifica planimetria, si ricava, rispetto ai recettori sensibili, costituiti da immobili ad uso abitativo, che la pressione sonora sarà inferiore a 50 dB", ed affermando in sintesi che la presenza del parco eolico non determinerebbe alterazioni sotto tale profilo.

In sede di redazione del PARERE n. 249/2022 si è rilevato che lo studio di valutazione di impatto acustico non risulta sufficientemente dettagliato nell'analisi volta ad escludere impatti negativi sul territorio, in quanto non è stato eseguito lo studio del clima acustico dello stato attuale, atteso che le informazioni riportate ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico non argomentano infatti la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce (adeguato censimento dei recettori con rilevamenti fotografici in situ e indicazione sia tipologica che di tipo catastale; presenza sul territorio di sorgenti acustiche e la rumorosità connessa presente sul territorio in fase ante operam in fase diurna e notturna nelle varie condizioni anemologiche, confronto con lo scenario dei limiti); non sono stati calcolati gli impatti in fase di cantiere; per la fase di esercizio non vengono riportate valutazioni in merito al confronto con i limiti di immissione differenziale; non sono indicate specifiche azioni di mitigazione in caso di superamento dei limiti normativi; in riferimento al livello di vibrazioni prodotte dall'impianto presso i recettori residenziali più prossimi non è stata rilevata alcuna documentazione.

Si è in proposito **RITENUTO** che a dette carenze fosse possibile porre rimedio con la previsione di specifiche prescrizioni

In particolare si è previsto che "In fase di progettazione esecutiva dovrà essere aggiornato il documento di impatto acustico. La relazione specialistica dovrà argomentare la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce, con particolare riguardo al censimento dei recettori con rilevamenti fotografici in situ e alla caratterizzazione acustica delle sorgenti già presenti nell'area oggetto di indagine, compresi eventualmente impianti eolici già presenti qualora prevedano un impatto acustico cumulato.

In relazione ai recettori è necessario che il proponente consideri tutti quelli ubicati entro una distanza di almeno 1000 metri da ciascun aerogeneratore e che, per ognuno di essi, siano definiti in forma tabellare codice identificativo del recettore, destinazione d'uso catastale, n. dei piani del recettore, distanza dalla torre più vicina, valori limite diurna e notturna.

In relazione alla caratterizzazione acustica ante operam la stessa dovrà comprendere sia il periodo di riferimento diurna che quello notturno. Le postazioni di misura dovranno essere scelte sulla base dei recettori presenti nell'area.

Per la fase di cantiere il proponente dovrà elaborare la relativa valutazione di impatto acustico previsionale considerando complessivamente tutte le sorgenti connesse con la fase di cantiere.

Per la valutazione acustica previsionale in fase di esercizio i livelli acustici stimati dovranno essere confrontati con la classificazione acustica comunale, gli strumenti di pianificazione urbanistica, le eventuali regolamentazioni regionali e comunali specifici per le installazioni eoliche. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia adottato la classificazione acustica comunale, sarà necessario prendere in considerazione i futuri limiti della classificazione acustica in funzione dell'attuale destinazione d'uso del territorio (classe III/classe II).

Lo studio di impatto acustico dovrà prendere a riferimento la norma UNI/TS 11143-7:2013 parte 7: rumore degli aerogeneratori.

In caso di superamento dei limiti, il proponente dovrà individuare le modalità di mitigazione del rumore che consentano il rispetto dei limiti di immissione acustica e differenziali previsti dal DPCM 14/11/97 in tutte le condizioni di esercizio presso tutti i recettori abitativi individuati.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'autorizzazione da parte del Comune competente per lo svolgimento delle attività di cantiere.

Il Piano di Monitoraggio in fase di cantiere dovrà prevedere il controllo acustico in fase realizzativa delle opere allo scopo di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni e dei limiti acustici, anche in deroga, che dovessero essere posti dal Comune competente all'atto del rilascio del nullaosta alle attività temporanee di cantiere, ai sensi dell'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447.

Il Piano di Monitoraggio per la fase di esercizio dovrà fare riferimento alle “*Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici*” LL.GG. SNPA n.103/2013, ovviamente in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute dal DM del Ministero della Transizione Ecologica sulla misurazione del rumore, e le misurazioni fonometriche dovranno essere eseguite anche in periodo notturno.”

Infine, sotto il profilo del controllo di quanto richiesto è stato previsto che “la relazione acustica con i contenuti sopra riportati dovrà essere trasmessa ad ARPA Puglia ai fini dell'approvazione da parte dell'Agenzia.

In relazione al comparto **Salute umana**:

In sede di redazione del PARERE n. 249/2022, esaminata la documentazione prodotta in merito, si è rilevata la assenza di una descrizione su popolazione e salute umana in quanto l'impianto, come asserito dal Proponente, è ubicato al di fuori del centro abitato dei comuni interessati, atteso che *l'area non risulta urbanizzata*, essendo caratterizzata da prevalenza di attività agricole, fatta eccezione per la presenza di molteplici impianti fotovoltaici.

In relazione ai **Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici**

In sede di Parere n. 249 si è dato atto che risulta redatta una relazione di studio elettromagnetico., dal quale si è ricavato che

L'energia prodotta dagli aerogeneratori sarà raccolta dalla sottostazione utente, dotata di trasformatore MT/AT. Ciascuna torre sarà dotata di un proprio trasformatore 30 kV/690V, al fine di consentire il trasporto dell'energia verso la sottostazione utente ad un livello di tensione superiore.

La soluzione di connessione dell'impianto in progetto alla RTN prevede che venga realizzato un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV di proprietà TERNA SpA denominata “Brindisi Sud”. Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale costituirà l'impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella stazione elettrica a 380 kV costituirà l'impianto di rete per il parco eolico in progetto.

Sarà realizzata una stazione di trasformazione utente 150/30 kV adiacente alla stazione elettrica TERNA connessa con quest'ultima “in antenna” tramite apposito elettrodotto, come da soluzione di connessione indicata da Terna stessa. È pertanto previsto un elettrodotto AT in cavo interrato dalla lunghezza prevista di circa 100 m per il collegamento con la SE Terna.

Gli impianti elettrici saranno progettati e realizzati nel pieno rispetto delle norme CEI vigenti.

Il proponente ritiene che “*Alla luce dei risultati ottenuti ed illustrati si evince come i tratti di cavo interrato esaminati nella presente relazione rispettino le soglie di attenzione indicate negli articoli 3 e 4 del DPCM 8 Luglio 2003 e nel successivo DM 29 maggio 2008 recepiti nella L. R. n. 25 del 9 Ottobre 2008*”.

Si è in proposito OSSERVATO che:

- per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici nella relazione specialistica annessa al progetto definitivo è stato condotto uno studio analitico volto a valutare l'impatto elettromagnetico dei cavidotti da realizzare e relative Distanza di Prima Approssimazione (DPA);
- non è stato eseguito uno specifico censimento dei recettori;
- non è stato presentato uno studio relativo ai campi elettromagnetici connessi con la Sottostazione elettrica di utente e il relativo cavidotto di collegamento.
- le valutazioni previsionali non sono riportate su cartografia in scala adeguata con evidenziate le DPA calcolate o riferite alla localizzazione dei recettori al fine di poter chiaramente escludere che le aree delimitate dalla DPA stesse non ricadano all'interno di aree nelle quali risultino presenti recettori adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

In proposito si è **RITENUTO**, che a dette carenze fosse possibile porre rimedio con la previsione di specifiche prescrizioni.

In particolare si è richiesto che


- I calcoli dei campi elettromagnetici dovranno essere eseguiti anche relativamente alla Sottostazione elettrica di utente e al relativo cavidotto di collegamento.
- Le valutazioni previsionali dovranno prendere a riferimento tutti i recettori sensibili presenti sul territorio e relativa localizzazione rispetto alle sorgenti di campo elettrico e magnetico al fine di poter chiaramente escludere che le aree delimitate dalle DPA stesse non ricadano all'interno di aree nelle quali risultino presenti recettori adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

In relazione al **Monitoraggio Ambientale**

Premesso che lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA), come aggiornato e rivisitato c in sede di integrazioni volontarie dell'aprile 2022, viene valutato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.22 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, e che la **Valutazione di Incidenza Ambientale** è stata operata con riferimento a tutti i siti individuati sulla cartografia regionale, ed in particolare con riferimento a: Bosco I Lucci (ZSC), Bosco di Santa Teresa (ZSC), Bosco Curtipetrizzi (ZSC), Stagni e Saline di Punta della Contessa (ZPS), Bosco Tramazzone (ZSC), si è rilevato che **l'impianto oggetto di studio non rientra in alcuna Area Protetta**, atteso che i siti naturalistici più vicini sono collocati come segue:


- IT9140007 ZSC Bosco Curtipetrizzi (distanza dalla WTG4D di circa 770 m)
- IT9140006 ZSC Bosco di Santa Teresa (distanza dalla WTG4D di circa 4600 m)
- IT9140004 ZSC Bosco I Lucci (distanza dalla WTG1C di circa 5317 m)
- IT9140003 SIC ZPS Stagni e saline di Punta della Contessa (distanza dalla WTG4D di circa 15400 m)
- IT9140001 ZSC Bosco Tramazzone (distanza dalla WTG 4D di circa 9301 m).

ID_VIP 5093 Istruttoria VIA – Parere integrativo al progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco – Proponente: EN. IT S.r.l.



Ubicazione del progetto su area vasta

ID_VIP 5093 Istruttoria VIA – Parere integrativo al progetto di un parco eolico, denominato " Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco – Proponente: EN. IT S.r.l.



Ubicazione di dettaglio degli aerogeneratori e del cavidotto

Principali parametri progettuali

Potenza nominale	6 MW
Numero di pale	3
Diametro rotore	170 m
Altezza del mozzo	115 m
Velocità del vento di cut-in	3 m/s
Velocità del vento di cut-out	25 m/s
Velocità del vento nominale	10 m/s
Generatore	Asincrono
Tensione	690

Inoltre, per quanto attiene alla **ANALISI DELLO STATO DELL'AMBIENTE**

nel Parere 249/2022 si è dato atto di una descrizione generale e a larga scala degli aspetti dello stato attuale dell'ambiente in relazione alle componenti ambientali che potrebbero essere potenzialmente interessate dall'opera sulla base di informazioni ambientali disponibili da carte tematiche allegate a varie pianificazioni piuttosto che dati analitici sito specifici, ribadendo che l'area non insiste su aree protette, e specificando che l'area è ubicata ad una distanza di circa 4 Km dalla Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, istituito con L.R. n. 23 del 23.12.02, il cui Ente Gestore è la Provincia di Brindisi.

Le aree protette più prossime all'area di impianto, sono

il Bosco di Santa Teresa, area SIC codificata come IT9140006, ad una distanza di circa 4600 mt dalla WTG 4D e Bosco Curtipettrizzi, rispetto al quale si è **VALUTATA** la insussistenza di interferenze, atteso che il sito risulta costituito in ragione della vegetazione che lo caratterizza (tre porzioni di bosco di pochi ettari costituite da alberi di sughera a cui si associa una intricata e fitta macchia mediterranea);

area SIC codificata come IT9140007, ad una distanza di *circa 770 mt dalla WTG 4D*; la zona ZPS più vicina, denominata IT9140003 Stagni e Saline di Punta della Contessa, dista circa 15 km dal sito in esame

Da una verifica d'ufficio sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html è stato possibile verificare che **nell'area non insistono altri impianti eolici** ma impianti fotovoltaici di cui lo SIA menziona nell'elaborato denominato "Impatti cumulativi".

È riportato l'esito della verifica d'ufficio nella tabella riassuntiva riportata in parere, così come nella cartografia parimenti riportata nel citato parere.

Inoltre da una verifica sul SIT della Regione Puglia Impianti FER DGR2122 (sit.puglia.it), nell'area oggetto del parco eolico in oggetto non risulta alcun impianto eolico, mentre risultano vari impianti fotovoltaici parimenti riportati nel parere

Pertanto, nel Parere 249/2022, per quanto attiene al **Monitoraggio** ante operam e post operam si è ritenuta necessaria la **prescrizione n. 3**, ai sensi della quale

"Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere redatto sulla base delle *"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)"* e integrato con le valutazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere.

In particolare il monitoraggio dovrà essere completato ante operam con riferimento alla presenza dei chiropteri e delle specie migratrici, svernanti e frequentanti il territorio di area vasta, e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze. Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l'approccio BACI (*Before After Control Impact*), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento *"Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna"* (ISPRA, ANEV, Legambiente).

Il monitoraggio post-operam dovrà essere per almeno 3 anni a cadenza annuale e poi biennale.

Il PMA dovrà altresì includere tutte le altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalla presenza dell'impianto, e in particolare l'elettromagnetismo, la componente Vegetazione e Flora, la componente Fauna terrestre, la componente Rumore.

Il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione di Arpa Puglia, con la quale si concorderà anche la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a

limitare gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare."

Sotto il profilo della vigilanza in merito si è previsto che il Proponente dovrà inviare al MITE il PMA condiviso con ARPA e con Regione Puglia.

Infine per quanto attiene alla **AVIFAUNA** ed alla sua tutela, nel parere 249/2022 si è indicato, con apposita prescrizione (n 7), che oltre a tutto quanto previsto, dovranno essere adottate misure di mitigazione specifiche utili a minimizzare l'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate (come da risultanze del monitoraggio), con obbligo di:

- i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna;
- ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di diametro di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale;
- iii) adozione di tecnologie appropriate di controllo e protezione del passaggio dell'avifauna (radar, *Automatic Bird Monitoring e Protection*, avvisatori sonori e telecamere, software di gestione e arresto degli aerogeneratori...);
- iv) escludere ovunque l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti
- v) non prevedere attività di cantiere che arrechino disturbo all'avifauna tra aprile e giugno.
- vi) prevedere, dopo apposito studio pedologico, il ripristino del profilo dei suoli originari per tutte le attività temporanee o le dismissioni.

Tutto ciò premesso

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni che precedono, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione sia del parere originario 249/2022, sia del presente parere integrativo

CONFERMA

Il parere favorevole circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa del progetto inerente il Parco Eolico denominato *Parco Eolico Bosco 42 MW*" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative impartite nel citato parere 249 del 26 aprile 2022;

La Presidente f.f.

Avv. Paola Brambilla